



Titolo

Tribunale federale nazionale – competenza – settore tecnico – altri procedimenti non riguardanti il settore tecnico – connessione – è competente il Tribunale federale nazionale – art. 25 Costituzione – giudice naturale – violazione – non sussiste

Descrizione

Ai sensi dell'art. 84 del CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per questioni riguardanti il Settore tecnico, per i quali sussista una connessione oggettiva tra le condotte ascritte agli incolpati e quelle di soggetti non appartenenti al Settore tecnico, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale al fine di assicurarne una trattazione unitaria e ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie. La connessione tra procedimenti consente – anzi, impone - di procedere all'accertamento dei fatti in un processo unitario. Al criterio della connessione, del resto, fa riferimento l'art. 12 del codice di procedura penale - codice che costituisce il punto di riferimento “naturale” del procedimento sportivo disciplinare – che statuisce la sussistenza della connessione di procedimenti – e pertanto l'idoneità a determinare uno spostamento della competenza - *“a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento”*. Né può ritenersi che, in tal modo, l'incolpato sia stato sottratto al suo giudice naturale, in violazione dell'art. 25 Cost., comma 1. La stretta connessione esistente fra le diverse posizioni dei soggetti incolpati giustifica l'attrazione di esse, onde realizzare il *simultaneus processus*, di fronte ad un unico organo giustiziale, senza alcuna violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, essendo la connessione una delle ipotesi che concorrono ex ante, con gli altri criteri, nella determinazione del giudice naturale. E ciò al di là della considerazione per la quale l'art. 79, comma 2, CGS prevede che *“Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale”*. Con ciò lasciando intendere che la distinzione tra livello nazionale e territoriale si configura – appunto – quale mera articolazione interna di un unico ufficio giustiziale, laddove la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che i criteri di attribuzione interna dei procedimenti non incidono sul principio del giudice naturale. Quanto alla competenza del Tribunale federale nazionale viene in particolare rilievo quanto disposto dall'art. 114 CGS, che, al comma 1, secondo periodo, stabilisce un criterio di prevalenza del Tribunale federale nazionale su quelli territoriali nei giudizi per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, qualora vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi. Tale disposizione enuncia il principio generale della prevalenza della competenza del Tribunale federale nazionale sui tribunali territoriali al fine di garantire una trattazione unitaria del processo che eviti possibili contrasti decisionali. Pertanto qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, tale Tribunale è competente anche per le posizioni connesse.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 34/CFA/2022-2023/C

Presidente

Torsello

Relatore

Della Rocca

Riferimenti normativi

art. 84 CGS; art. 12 CPP; art. 79, comma 2, CGS; art. 114 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0034 CFA del 07 ottobre 2022 (sig.ra Lara Cini - Sig. Luigi Sandri - Treviso FBC 1993 SSDRL/Procura Federale)